

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E  
DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020**

**\* BANDO ATTUATIVO \***

**MISURA 6 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E  
DELLE IMPRESE**

**OPERAZIONE 6.4a - *Regime de minimis***

**“Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e  
sviluppo di attività extra-agricole”**

***AGRICOLTURA SOCIALE***

## **Premessa**

L'operazione 6.4a "Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole", che fa parte della Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese", è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C)2015 n. 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato con decisioni C(2016) 8969 final del 20/12/2016, C(2017) 7946 final del 27/11/2017, C(2018) 615 final del 30/01/2018, C(2018) final 8342 del 03/12/2018 (versione 5.0) e C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che ne approva la versione 7.0.

Il presente bando, dematerializzato, la cui attuazione avverrà in formato esclusivamente digitale, disciplina gli aspetti specifici dell'operazione e, per quanto non previsto, si rimanda alle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014-2020 emanate dall'Autorità di Gestione e consultabili nel sito:

Principali riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C)2015 n. 8403 del 24/11/2015, e successivamente modificato con decisioni C(2016) 8969 final del 20/12/2016, C(2017) 7946 final del 27/11/2017, C(2018) 615 final del 30/01/2018, C(2018) final 8342 del 03/12/2018 (versione 5.0) e C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che ne approva la versione 7.0;
- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia 2014-2020, approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.;
- Decreto del Dirigente Generale n. 4129 del 29/06/2015 “Disposizioni per l’accreditamento delle aziende e fattorie didattiche”;
- Legge 18 agosto 2015, n. 141, contenente “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”;
- Decreto Ministeriale n. 12550 del 21 Dicembre 2018, recante la “Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale”.

## **1. Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria assegnata al bando è di € 5.000.000,00 di spesa pubblica, di cui € 3.025.000,00 di quota FEASR.

## **2. Obiettivi**

L'operazione 6.4a ha come obiettivo la diversificazione delle attività agricole verso attività extra-agricole, con la finalità di incrementare sia la redditività che la dimensione economica delle imprese agricole che diversificano le proprie attività, contribuendo al loro rafforzamento competitivo e migliorando la competitività dei produttori primari, integrandoli meglio nella filiera agroalimentare anche attraverso investimenti funzionali all'avvio di attività di trasformazione e/o commercializzazione in prodotti che non rientrano nell'allegato I del Trattato dell'UE.

Si punta, pertanto, al miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende agricole, incoraggiandone la ristrutturazione e l'ammodernamento. Nello specifico la presente azione risponde

al fabbisogno F04 “Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in particolare per giovani e donne”, e contribuisce alla focus area 2a “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l’ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”. Inoltre, l’operazione concorre anche alla FA 6a, poiché destina parte delle risorse finanziarie all’obiettivo del miglioramento dello sviluppo economico delle aree rurali, e contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell’obiettivo trasversale dell’innovazione, attraverso la promozione di servizi innovativi alle imprese e alle persone.

### **3. Beneficiari**

I beneficiari dell’operazione 6.4a sono gli agricoltori e i coadiuvanti familiari. Gli imprenditori agricoli singoli o associati sono definiti ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile. I coadiuvanti sono definiti nelle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali” del PSR Sicilia 2014-2020, di cui all’Allegato A al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.. I coadiuvanti familiari, pur non rivestendo la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, devono risultare stabilmente dediti alla attività agricola nell’azienda di cui è titolare un familiare al momento della presentazione della domanda di sostegno, ed essere iscritti come tali negli elenchi previdenziali.

In considerazione del fatto che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario.

All’operazione può partecipare un’impresa agricola che entro sei mesi dal decreto di concessione dovrà essere riconosciuta dalla Regione a operare in materia di Agricoltura Sociale, pena la revoca del contributo; tale riconoscimento e la conseguente iscrizione in specifico elenco, sarà regolamentato da apposito decreto interassessoriale, in corso di emanazione, così come previsto all’art. 41, comma 6 della L.R. 16/2017, riguardante la definizione delle modalità attuative della norma regionale sull’Agricoltura Sociale.

### **4. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità**

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano aziendale.

Tale piano dovrà riportare la situazione iniziale dell’azienda agricola, le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola, le informazioni necessarie per la valutazione e selezione del progetto, i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola, come gli investimenti, la formazione, la consulenza.

Ulteriori requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità sono rappresentati da:

#### *a) Fascicolo aziendale*

Ai sensi del D.P.R. n. 503/99, del D.lgs. n. 99/2004 e del D.M. n. 162 del 12/01/2015, i beneficiari hanno l’obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare n. 25 del 30 aprile 2015, ed eventuali modifiche e integrazioni. Possono pertanto accedere ai bandi gli imprenditori agricoli e i coadiuvanti familiari che abbiano regolarmente costituito e aggiornato il fascicolo aziendale presso soggetti abilitati CAA, previa sottoscrizione di un mandato, o presso l’Organismo pagatore AGEA, con sede in via Palestro, 81 – 00185 Roma.

I beneficiari di cui sopra hanno l’obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche.

## *b) Requisiti del progetto*

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno, il progetto, al momento del rilascio informatico della stessa domanda, dovrà essere "obbligatoriamente" definitivo e completo della documentazione riportata nel successivo punto 16.1 del presente Bando. La cantierabilità del progetto (progetto esecutivo), ove pertinente, dovrà comunque essere ottenuta, pena l'esclusione, entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio tecnico-amministrativo sulla domanda di sostegno di cui al successivo punto 17.2. Trascorso il predetto termine perentorio assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà esclusa dal finanziamento.

Si precisa che eventuali imprescindibili differimenti dovranno essere adeguatamente motivati con dettagliata relazione, da sottoporre al giudizio dell'Amministrazione, fermo restando che il mancato rispetto del termine dei 90 giorni non deve dipendere dalla volontà del beneficiario.

L'emanazione del decreto di concessione del sostegno avverrà dopo la verifica della suddetta cantierabilità.

La situazione finanziaria dell'impresa deve essere descritta nel piano aziendale. Le imprese in difficoltà sono escluse dal sostegno.

Si rappresenta, inoltre, requisito di ammissibilità la presentazione di una dichiarazione d'impegno del beneficiario a sottoscrivere apposita convenzione con Enti pubblici competenti per territorio e/o cooperative sociali e/o organizzazioni di volontariato, ecc., per i servizi socio-assistenziali e sociosanitari. La convenzione deve essere stipulata, laddove il progetto rientri tra quelli finanziabili con le risorse disponibili, prima dell'emissione del decreto di concessione e comunque su richiesta dell'Amministrazione.

## **5. Ambiti di intervento ammissibili - Investimenti ammissibili**

### **5.1 Ambiti di intervento ammissibili**

**Agricoltura sociale**, con la quale attraverso l'impiego delle dotazioni aziendali (coltivazioni, animali, fabbricati, strutture, ecc.) si intende favorire la creazione di prestazioni sociali negli ambiti delle attività terapeutiche, abilitative e riabilitative, che favoriscono inclusione sociale e lavorativa delle persone fragili.

Con il termine Agricoltura sociale (AS) si intende l'insieme delle attività agricole e connesse finalizzate alla promozione di azioni di inclusione sociale e lavorativa, di servizi utili per la vita quotidiana, di attività riabilitative, educative, ricreative o che affiancano le terapie. Si tratta di pratiche spesso inserite nel contesto dell'agricoltura multifunzionale, che mostrano un orientamento spiccato verso la produzione di beni di tipo sociale, spesso associati a beni ambientali. Tali attività agricole sono realizzate con finalità produttive e sociali a beneficio di soggetti fragili (persone con disabilità fisica, psichica o intellettiva, disturbi psichiatrici, disturbi dello spettro autistico, dipendenti da alcool o droghe, detenuti o ex-detenuti, ecc.) o sono indirizzate a fasce della popolazione (bambini, anziani) per cui risulta carente l'offerta di servizi.

Le sfere coinvolte sono quella produttiva tipica dell'azienda, quella umana afferente ai rapporti interpersonali, all'integrazione sociale e all'inclusione lavorativa e ai servizi per la popolazione e quella di relazione con il mondo naturale (piante e animali).

Più precisamente, ai fini del presente bando per agricoltura sociale, come definita dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, dirette a realizzare:

- (a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

- (b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- (c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati (persone fragili) anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- (d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

**Le attività indicate ai punti a) e c) sono incompatibili tra loro rispetto al target di utenti destinatari e si intende con questo bando rendere prioritari gli obiettivi di inclusione sociale e lavorativa aventi come destinatari le persone con disabilità.**

**Il presente bando NON finanzia le attività indicate al punto d) del presente paragrafo.**

Pertanto, obiettivi prioritari dell'AS divengono tutte le azioni e i progetti orientati verso il miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità, nella prospettiva dei nuovi principi di welfare di comunità e di economia civile, nonché l'inserimento socio lavorativo, la formazione e lo sviluppo di abilità personali e professionali delle persone con disabilità psico fisica, sensoriale e intellettiva e con disturbi dello spettro autistico.

Più precisamente le finalità delle politiche attive alle quali può contribuire l'agricoltura sociale sono le seguenti:

- inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, soggetti con problemi di dipendenze quali alcolisti e tossicodipendenti, ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, persone con disabilità psico fisica, sensoriale e intellettiva e con disturbi dello spettro autistico;
- lo strumento di tirocinio e/o formazione professionale aziendale e/o budget di salute possono costituire una risorsa per il processo di inclusione socio lavorativa degli utenti con disabilità;
- assistenza e riabilitazione delle persone con disabilità fisica/psichica/intellettiva e con disturbi dello spettro autistico, attraverso attività a valenza terapeutica o di co-terapia, quali ortoterapia, pet-therapy, ippoterapia, onoterapia, che costituiscono luoghi di opportunità per l'attivazione di percorsi inclusivi o di affiancamento alle attività riabilitative abilitative a seconda dei profili funzionali del singolo utente;
- fornitura di servizi e prestazioni educative, formative, sociali e rigenerative e di accoglienza rivolte alle suddette persone fragili o con particolari esigenze, quali anziani, bambini, minori e giovani, in condizioni di particolare disagio familiare e attività volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale, aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, alloggi sociali "social housing" e comunità residenziali "cohousing", al fine di fornire esperienze di crescita verso itinerari di autonomizzazione e integrazione sociale;
- promozione di progetti di formazione per l'inclusione socio lavorativa di minori, adolescenti e adulti con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico, inseriti in centri diurni e o residenziali (secondo indicazione da Piano unitario regionale per l'Autismo).

## 5.2 Investimenti ammissibili

Gli investimenti presentati in adesione all'operazione 6.4a che riguardano l'agricoltura sociale comprendono gli interventi ammissibili di seguito descritti. In ogni caso, ai fini del finanziamento pubblico, devono essere rispettati i massimali di costo indicati nel presente bando.

1. Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti, riconducibili esclusivamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento, restauro e risanamento conservativo degli spazi interni (spazio giorno, spazio riposo, spazio per i servizi – cucina/bagni), strettamente funzionali alle attività di agricoltura sociale. Le opere dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia sanitaria, urbanistica, ambientale e di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, salvo le deroghe consentite.
2. Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico – idrosanitario – elettrico, etc.) anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.
3. Sistemazione e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne prossime agli immobili da destinare ad attività di agricoltura sociale.
4. Realizzazione di box per il ricovero degli animali e strutture per la conservazione delle attrezzature di tipo prefabbricato in legno, eventualmente mascherati da idonea vegetazione. I box, di dimensione non superiore a mt. 4x mt. 4, dovranno essere dotati di tazzetta per abbeveraggio e mangiatoia. È ammissibile, inoltre, la realizzazione di maneggi o equivalenti, di dimensione non superiore a 1.500 mq.
5. Acquisto di dotazioni strumentali (arredi, attrezzature e segnaletica necessaria) strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività. Le attrezzature e le apparecchiature, quali, ad esempio, quelle di tipo audio-video, devono essere espressamente ed esclusivamente destinate alle attività previste nel progetto di agricoltura sociale. Sono ammesse attrezzature destinate ad attività di agricoltura sociale nelle varie forme che essa può assumere, quali attività sociali (inclusione sociale, terapia, abilitazione e riabilitazione), socio-assistenziali (terapia con animali, ortoterapia, ecc.), di socializzazione ed aggregazione.
6. Ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di fabbricati e manufatti aziendali esistenti, e delle relative aree di pertinenza, per la diversificazione delle attività agricole verso attività extra-agricole.
7. Attrezzature specifiche e necessarie per l'attività sociale nell'ambito di un progetto di agricoltura sociale.
8. Installazione e ripristino di impianti termici e telefonici dei fabbricati, nonché la realizzazione di servizi e dotazioni durevoli necessari per l'attività da realizzare.
9. Realizzazione di opere connesse al superamento di barriere architettoniche e di prevenzione dei rischi, rientranti negli investimenti riguardanti il miglioramento del bene immobile, con conseguente innalzamento del livello di fruibilità.
10. Acquisto di hardware e software finalizzati alla gestione delle attività sociale.
11. Spese generali e di progettazione collegate alle spese di cui ai punti precedenti nel limite massimo del 12% dell'importo dell'investimento ammissibile.

Non è ammissibile l'acquisto degli animali.

## 6. Tempi di esecuzione del progetto

In considerazione della peculiarità del progetto, il termine ultimo di esecuzione delle attività è fissato perentoriamente al **31/08/2023**, salvo una eventuale proroga del termine ultimo per l'ammissibilità delle spese del PSR Sicilia 2014-2020. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca anche parziale del sostegno.

## 7. Ammissibilità delle spese – varianti

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute, che riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). Quest'ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo superiore ai 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di:

- opere con prezzi unitari desunti dal vigente prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura e nel settore forestale, Decreto 20/02/2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 11 del 25/02/2015;
- opere non contemplate nel prezzario agricoltura, con prezzi unitari desunti dai prezzari regionali vigenti, con una decurtazione del 10%;
- tipologie di opere specifiche non desumibili dai prezzari di riferimento, con prezzi unitari desunti da specifiche analisi prezzi, corredati da tabelle provinciali per la manodopera, listini ufficiali dei prezzi elementari (elenco prezzi per i cantieri di lavoro dell'Assessorato Lavori Pubblici) e tabelle ufficiali con tempi di realizzazione (Decreto Assessorato Lavoro e Lavori Pubblici 14/10/2009 in GURS n. 49 del 23/10/2009). Al riguardo, l'Amministrazione si riserva di valutare la congruità dei costi previsti;
- acquisizione di beni materiali, non compresi nelle voci dei prezzari di riferimento, nei limiti e secondo le modalità previste dalle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.;
- spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell'Allegato III parte 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014.

Inoltre, sono ammissibili le seguenti spese generali fino ad un massimo del 12%:

– spese generali, che possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, e così distinte:

1) onorari di professionisti e/o consulenti, per:

- stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali a corredo della domanda di sostegno;
- direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori;
- predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della presentazione della domanda di pagamento anticipo, SAL e saldo, nonché della domanda di sostegno;
- redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.lgs. n. 494 del 14/08/1996 e s.m.i., nel caso in cui ne ricorrano le condizioni nel cantiere di lavoro.

Per le spese relative alle sopra elencate attività, per le quali non è prevista l'applicazione del codice degli appalti, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n.140 e s.m.i.. La parcella, relativa all'incarico ricevuto dal professionista e/o consulente, immediatamente riconducibile all'intervento oggetto di finanziamento, dovrà riportare la descrizione analitica delle singole voci, distinte anche per tipologia di prestazione offerta, con la puntuale indicazione del numero di ore impiegate e del relativo costo orario. Nella parcella dovrà essere riportata la seguente dicitura *“la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n.140 del 20/07/2012 e s.m.i.”*. Tuttavia, l'importo massimo ammissibile a contributo è quello risultante dall'applicazione dei valori percentuali riportati nel Prezzario Regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015, ovvero:



- a) max 7% per i progetti redatti da tecnici progettisti laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Consigli professionali competenti;
- b) max 6% per i progetti redatti da tecnici progettisti non laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi collegi;
- c) max 3% sull'importo delle attrezzature mobili previste nei progetti redatti da tecnici progettisti sia laureati che non laureati;
- d) max 1% per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, di cui al d.lgs. n. 494/1996 e s.m.i..

Le spese relative ai punti a, b, non sono cumulabili.

L'affidamento degli incarichi professionali relativi alle attività di cui al presente punto 1 dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione.

2) altre spese:

- spese per consulenze finanziarie;
- spese per la tenuta di conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione, con esclusione degli interessi passivi;
- spese per garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi;
- spese inerenti all'obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.).

In ogni caso l'importo massimo ammissibile al contributo delle spese di cui al punto 2) non potrà essere superiore al 5% e si dovrà fare riferimento, ai fini della ragionevolezza dei costi, al confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza o al listino dei prezzi di mercato "realistico" o alla valutazione del tecnico effettuata sulla scorta di una accurata e documentata indagine di mercato, ad esclusione delle polizze, delle spese relative al conto corrente e delle spese relative alle parcelle notarili.

Le spese ammissibili potranno essere riconosciute, se effettuate con pagamenti rientranti nelle modalità previste dalle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i..

### **7.1 Varianti e adeguamenti progettuali**

Le varianti potranno essere presentate solo successivamente all'emissione dell'atto giuridicamente vincolante e dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, pena la revoca del finanziamento.

Per la gestione delle varianti si deve fare riferimento alle "*Disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni*" approvate con D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019 e s.m.i.

Le varianti, per essere autorizzate:

- dovranno assicurare il mantenimento dei requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità previste dalla Sottomisura in argomento (*punto 5* del presente Bando);
- non dovranno comportare modifiche sostanziali al progetto originario, tali da determinare la variazione del punteggio attribuito che potrebbe comportare la non ammissibilità a finanziamento. Pertanto, a seguito di eventuali varianti, lo stesso progetto, deve comunque rientrare all'interno della dotazione finanziaria prevista dal Bando;
- devono essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della realizzazione delle opere, quali:
  - sopravvenute disposizioni normative;

- cause impreviste e imprevedibili in fase di progettazione;
- intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- casi di cosiddetta sorpresa geologica previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
- modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, motivate da obiettive esigenze sopravvenute.

Qualora le modifiche apportate al progetto iniziale comportino l'acquisizione o la modifica di pareri, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o di altra documentazione la variante potrà essere autorizzata, con emissione di apposito provvedimento, solo al completamento ed alla presentazione dell'intera documentazione, pertanto alla dimostrazione della cantierabilità delle opere oggetto di modifica.

La richiesta di variante va presentata con le modalità previste dalle predette *"Disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni"* approvate con D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019 e s.m.i., nei tempi occorrenti per le successive fasi istruttorie tale da consentire l'ultimazione degli interventi entro la data prevista dal decreto di concessione, salvo eventuali proroghe.

La variante non può comportare l'aumento dell'importo ammesso a finanziamento; eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa rimangono a carico della ditta.

L'istruttoria della variante dovrà compiersi entro un termine massimo di **60 giorni** a decorrere dalla presentazione della documentazione cartacea all'Ufficio competente.

Tuttavia, nei casi di varianti tecnicamente giustificate, ma realizzate senza la preventiva approvazione dell'Ufficio istruttore, la decadenza dell'aiuto verrà applicata alla sola opera in variante, che rimarrà a totale carico del beneficiario, sempre a condizione che non venga modificato il punteggio attribuito in graduatoria.

L'importo di tali varianti non può superare il 70% della spesa complessiva del progetto inizialmente approvato.

Esclusivamente, per quanto riguarda le opere funzionali a misura, visibili ma non preventivamente autorizzate, disposte dal direttore dei lavori ed eccedenti il 10% della spesa approvata per categoria d'intervento, la spesa ammissibile sarà ricondotta entro il limite del suddetto 10%. Tale deroga, non è applicabile agli interventi di carattere strutturale sui fabbricati

Per quanto concerne le categorie d'intervento, da considerare per le varianti, le stesse sono così determinate:

- opere edili e impianti (idrico, termico, elettrico, fognario, antincendio, telefonico, antifurto, etc.);
- arredi, corredi e attrezzature.

In ogni caso, tutte le variazioni riscontrate nella fase di accertamento finale rispetto a quanto approvato preventivamente dall'Amministrazione, dovranno essere adeguatamente motivate nella relazione tecnica consuntiva, dal direttore dei lavori.

Non costituiscono varianti le modifiche progettuali attuate, a seguito di prescrizioni degli Enti competenti nelle diverse materie interessate.

## **8. Interventi e spese non ammissibili**

Non sono ammissibili gli interventi e le spese per:

- le opere e gli acquisti realizzati prima della presentazione dell'istanza di finanziamento, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda sostenute entro i 12 mesi antecedenti;
- investimenti immateriali;
- acquisto animali;
- opere edili in economia;
- costi per le certificazioni;
- opere di manutenzione ordinaria;
- cure colturali e risarcimento fallanze;
- acquisto di veicoli e quant'altro non pertinente con l'attività di progetto;
- interventi finalizzati all'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli;
- acquisto di scorte di magazzino, materiale monouso e comunque di facile usura;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di materiali e/o attrezzature usati, leasing; non è ammissibile l'acquisto di attrezzature di seconda mano nonché quanto previsto e alle condizioni sancite all'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione;
- I.V.A., se è recuperabile, imposte, tasse e oneri e interessi passivi;
- investimenti per le produzioni agricole;
- opere non destinate alle attività extra-agricole; se le stesse si usano parzialmente per attività agricole, bisogna definirne l'aliquota e definire il costo sovvenzionabile con l'operazione 6.4.a.

## **9. Localizzazione**

Il sostegno nell'ambito della operazione 6.4a è concentrato nelle zone rurali C (compresa C<sub>1</sub>) + D in proporzione superiore all'incidenza di tali zone rispetto alla popolazione regionale totale, con una percentuale pari almeno al 57,11%. Soddisfatta tale condizione si procederà al finanziamento degli investimenti collocati utilmente in graduatoria, prescindendo dalla localizzazione degli stessi rispetto alle zone rurali.

## **10. Intensità di aiuto - Cumulo**

Gli aiuti saranno erogati in conto capitale, con le modalità indicate nelle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia 2014-2020 approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i..

Il regime di aiuto sarà attuato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

Il sostegno previsto in tutta l'operazione è concesso con un'intensità di aiuto del 75% per un importo massimo di 150.000 EUR.

L'importo degli aiuti concessi non potrà superare i 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa unica, così come definita all'art. 2 par. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Gli aiuti “de minimis” concessi a norma del reg. (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma degli altri regolamenti (UE) “de minimis” n. 1408/2013 e n. 717/2014 a condizione che non superino il massimale di 200.000 EUR per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione; inoltre gli aiuti “de minimis” che non

sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esonazione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Il richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione secondo lo schema allegato predisposto dall'Amministrazione.

In ogni caso, si rimanda a quanto previsto al par. 8 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale di cui all'Allegato A del D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016 e s.m.i..

## 11. Criteri di selezione

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverranno nel rispetto dei criteri sotto riportati, definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013. Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali.

Il prospetto che segue, relativo ai criteri di selezione, approvati con procedura scritta dal CdS, riporta per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all'atto di presentazione della domanda.

Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare l'apposito quadro della domanda di sostegno (Quadro H - Criteri di selezione e autovalutazione del progetto) riportante i criteri e i relativi punteggi. Si specifica che il punteggio auto-attribuito non può essere corretto/modificato dal richiedente dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche l'omessa auto-attribuzione del punteggio non può essere oggetto di richiesta di rettifica dopo la presentazione della domanda di sostegno. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in posizione utile in graduatoria; pertanto, a seguito di eventuali varianti, lo stesso progetto, deve comunque rientrare all'interno della dotazione finanziaria prevista dal Bando.

Inoltre, in sede di presentazione della domanda di sostegno, dovrà essere prodotta la scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di **perizia asseverata** (non giurata) da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione con i relativi punteggi auto-attribuiti. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno.

<b>OPERAZIONE 6.4 A - SUPPORTO ALLA DIVERSIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA VERSO LA CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE. TIP. D'INTERVENTO AGRICOLTURA SOCIALE</b>			
<b>Principi dei criteri di selezione e punteggio massimo associato</b>	<b>Criteri di selezione</b>		<b>Documentazione comprovante il possesso del requisito</b>
	<b>Descrizione criterio</b>	<b>Punteggio massimo</b>	
Destinatari target degli interventi (max 30 punti)	Numero di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 381/1991, di età compresa tra i 16 ed i 41 anni non compiuti - da 6 a 10: 5 punti - oltre 10: 8 punti	8	Dichiarazione d'intenti a sottoscrivere convenzione/accordo di partenariato con soggetti pubblici e/o privati
	Numero di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 381/1991, dai 41 anni in su - da 6 a 10: 5 punti - oltre 10: 8 punti	8	Dichiarazione d'intenti a sottoscrivere convenzione/accordo di partenariato con soggetti pubblici e/o privati
	Numero di persone affette da Disturbi dello Spettro	15	Dichiarazione d'intenti

	Autistico (DSA) e/o da Disabilità Intellettiva di età compresa tra i 16 ed i 41 anni non compiuti - da 6 a 10: 10 punti - oltre 10: 15 punti		a sottoscrivere convenzione/accordo di partenariato con soggetti pubblici e/o privati
	Numero di persone affette da Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) e/o da Disabilità Intellettiva dai 41 anni in su - da 6 a 10: 8 punti - oltre 10: 15 punti	15	Dichiarazione d'intenti a sottoscrivere convenzione con soggetti pubblici e privati
Grado di coerenza del progetto rispetto alla strategia proposta e alla politica di diversificazione (max 40 punti)	Presenza/adequamento di strutture per la ricezione e accoglienza dei Soggetti e degli Operatori coinvolti nel progetto: Viabilità: punti 5 Parcheggio: punti 5 Spazi esterni: punti 5 Tettoie per il riparo da eventi meteorologici: punti 5	20	Progetto
	Interventi di diversificazione delle attività agricole a beneficio degli Utenti realizzati in locali idonei: - attività di trasformazione dei prodotti della terra e del mare: punti 7 - attività culturali: punti 6 - degustazione dei prodotti locali: punti 7	20	Progetto
Tipologia di proponente (max 30 punti)	Azienda agricola, partner del gruppo di cooperazione, che ha avuto ammessa una domanda di sostegno a valere del bando 2020 per la sottomisura 16.9 "Agricoltura Sociale", del PSR Sicilia 2014-2020	30	Graduatoria definitiva e/o decreto di concessione

Saranno ammissibili i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 50. Al raggiungimento di tale punteggio minimo devono concorrere almeno tre criteri appartenenti ai due principi di selezione.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità all'iniziativa presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN. A tal fine dovrà essere allegata alla documentazione cartacea la stampa della ricevuta di accettazione della domanda informatica.

## 12. Impegni ed obblighi del beneficiario

Per tali aspetti si rimanda alle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014-2020 approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016, e s.m.i..

Inoltre, il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- comunicare agli Uffici competenti dell'Amministrazione eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità e la finalità dell'investimento;
- tutti gli interventi sono soggetti a non alienabilità e vincolo di destinazione di 5 anni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in particolare gli interventi agrituristici finanziati sono sottoposti al vincolo di destinazione di cui all' art. 34 della legge regionale n. 25 del 24/11/2011. In particolare, gli investimenti fissi al vincolo di 5 anni dall'ultimo pagamento al beneficiario così come per gli investimenti mobili e le attrezzature. Il relativo atto di vincolo registrato dovrà essere prodotto prima della liquidazione finale e trascritto, per i beni immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
- produrre all'Amministrazione, entro otto mesi dalla data dell'accertamento finale dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere e/o lavori, l'accettazione, da parte del Comune competente, della segnalazione certificata di inizio attività agrituristica/agricoltura sociale o dell'autorizzazione

comunale all'esercizio dell'attività agrituristica; per i restanti interventi ammissibili previsti dalle presenti Disposizioni produrre all'Amministrazione, entro otto mesi dalla data dell'accertamento finale dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere e/o lavori, idonea documentazione attestante l'avvenuto avviamento delle attività di progetto;

- mantenere i requisiti e le condizioni oggettive, che hanno determinato l'attribuzione del punteggio, sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la revoca del finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore.

Nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella dell'accertamento finale del progetto, non è consentita la variazione del soggetto beneficiario, ad esclusione delle cause di forza maggiore previste dalla norma e dei casi di primo insediamento dei giovani agricoltori, fermo restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.

### **13. Tempi e modalità di presentazione delle domande di sostegno**

Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di AGEA, a partire

**dal 01/08/2020 al 02/11/2020**

Per l'adesione al regime di sostegno dovrà essere presentata apposita domanda con le modalità indicate nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.. In deroga alle predette disposizioni la domanda dovrà essere trasmessa solo via pec in formato digitale senza la presentazione del cartaceo.

La domanda di sostegno dovrà essere imputata informaticamente a: Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura- Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio. La domanda di sostegno debitamente firmata, rilasciata dal SIAN, deve essere presentata, completa degli allegati, in copia digitale, entro i 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico, via PEC, all'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Agricoltura.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà di individuare univocamente l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda di sostegno presentata oltre i termini previsti verrà ritenuta irricevibile e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, quelle non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e quelle mancanti della documentazione richiesta.

### **14. Documentazione**

Tutta la documentazione seguente dovrà essere prodotta in formato digitale, firmata e/o autenticata nei modi di legge, **pena la esclusione della domanda**, inoltre la stessa dovrà essere trasmessa con PEC alla PEC istituzionale del Dipartimento o del Servizio.

#### **14.1 - Documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda di sostegno**

Il progetto, al momento del rilascio informatico della domanda di sostegno, obbligatoriamente, ai fini dell'ammissibilità della stessa dovrà essere definitivo e completo della documentazione obbligatoria sotto riportata. La cantierabilità del progetto (progetto esecutivo), ove pertinente, dovrà essere prodotta, laddove la domanda risulta finanziabile, pena l'esclusione, **entro 90 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Trascorso il predetto termine perentorio assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà esclusa dal finanziamento del Bando.

Nulla osta alla presentazione di un progetto esecutivo (cantierabile) qualora il richiedente del sostegno sia già in possesso di tutte le concessioni e/o autorizzazioni pertinenti e/o altra documentazione in conformità alla normativa vigente.

Nei comuni dove è attivo il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) il provvedimento conclusivo emesso dal SUAP è ovviamente comprensivo delle autorizzazioni e nulla osta pertinenti al progetto, che dimostrano la cantierabilità del progetto.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, ove pertinente, pena l'esclusione dell'istanza:

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente;

- scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda di sostegno (rilascio informatico sul SIAN), opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento. In mancanza della suddetta scheda, ai fini del riscontro dei dati aziendali, verrà presa in considerazione l'ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale presente sul SIAN al momento del rilascio informatico della domanda di sostegno;
- scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di **perizia asseverata** (non giurata) da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione con i relativi punteggi auto-attribuiti. Nella stessa perizia bisogna attestare che gli interventi/ o le opere progettate sono conformi a quanto previsto dall'Operazione 6.4.a, dal Bando, dai Regolamenti comunitari e dalle norme nazionali e regionali. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno;
- piano di sviluppo aziendale conforme al programma predisposto dall'Amministrazione;
- computo metrico estimativo delle opere che si intende realizzare, suddiviso nelle seguenti sezioni: opere a prezzo, analisi prezzi, opere in economia, acquisizione di beni materiali, spese generali e riepilogo delle spese, costo complessivo dell'investimento;
- n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature, arredi e corredi, ad esclusione di quelli compresi nei preventivi, conformi a quanto previsto nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014-2020 approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.. I preventivi devono essere rilasciati da case produttrici o rivenditori autorizzati;

#### 14.2. Documentazione essenziale da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa

La seguente documentazione deve essere presentata all'ufficio entro **20 giorni** dal ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio "tecnico-amministrativa" sulla domanda di sostegno:

- autocertificazione della destinazione urbanistica riguardante tutte le superfici oggetto di investimento, con l'indicazione di tutti i vincoli gravanti sul fondo;
- apposita relazione tecnica con descrizione dell'azienda, con particolare riferimento a spazi e locali dove si prevede lo svolgimento delle prestazioni socio-assistenziali, con illustrazione delle attrezzature, degli strumenti e delle metodologie da utilizzare per la corretta gestione delle attività di agricoltura sociale proposte. Dichiarazione di impegni per la successiva stipula entro 8 mesi dal collaudo di una convenzione, con un soggetto pubblico (ASP, Comune, etc.), o accordo scritto con soggetto privato appositamente abilitato ad effettuare prestazioni di tipo socio-assistenziale;
- elaborato progettuale specifico relativamente a: abilitazione e riabilitazione delle persone con disabilità fisica, psichica, intellettiva e con disturbi dello spettro autistico attraverso attività a valenza terapeutica, quali ortoterapia, pet-therapy, ippoterapia, onoterapia; il progetto deve individuare:
  - le categorie e il numero di soggetti destinatari dei servizi;
  - l'utilizzazione dei servizi preposti;
  - gli eventuali spazi destinati alla formazione per piccoli gruppi di utenti tutorati;
  - l'eventuale organizzazione di laboratori occupazionali di preparazione teorico pratica alle attività lavorative e o di supporto per le attività di trasformazione dei prodotti agricoli e / o

della zootecnia in prodotti alimentari e o di degustazione;

- ▶ la facilitazione delle attività lavorative attraverso uso di comunicatori, strategie multimediali, uso di audiovisivi, cartellonistica ed ogni strategia visiva necessaria prioritariamente per le persone fragili affette da disabilità intellettive, sensoriali, disturbi dello spettro autistico.
- autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l'investimento, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente;
- dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio attività, eventuali titolari di cariche o qualifiche) e che non risulta pendente alcun procedimento per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 159/2011 e che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159/2011;
- Contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista, corredato dal preventivo del compenso professionale come previsto dall'art.9 della Legge 24/03/2012 n.27;
- estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi;
- corografia in scala 1:25.000 con la delimitazione dell'azienda oggetto dell'intervento;
- planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli interventi previsti;
- elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da particolari costruttivi debitamente quotati;
- documentazione fotografica ante intervento;
- dichiarazione del progettista, resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;
- dichiarazione che per opere oggetto della domanda di aiuto non sono state presentate altre domande;
- patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario;

Si precisa che per l'attribuzione del punteggio e delle priorità, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione. L'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione della stessa comporterà la mancata attribuzione del punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione necessaria per l'assegnazione del punteggio richiesto, lo stesso non verrà convalidato.

#### 14.3 Documentazione essenziale per le Società/Cooperative da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa

La seguente documentazione pertinente va presentata in formato digitale pena l'esclusione della domanda:

- atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione per le società e cooperative agricole;
- dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/cooperativa attestante l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative di cui al DM 23/06/2004 (ove pertinente);
- dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/cooperativa, attestante che l'organismo non si trova in stato fallimentare;
- elenco complessivo dei soci aggiornato con rispettivi dati anagrafici, sesso ed eventuale qualifica d'imprenditore agricolo professionale, a firma del rappresentante legale;
- delibera dell'organo competente della cooperativa/società o, dichiarazione sottoscritta da tutti i soci, che: approva l'iniziativa proposta, delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo, dichiara che per le stesse opere non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari.



## 15. Procedimento amministrativo

Al fine di rendere più efficace ed efficiente l'esame e la valutazione delle domande di sostegno e conseguentemente ridurre i tempi del procedimento amministrativo, si ritiene opportuno adottare le seguenti modalità istruttorie.

### 15.1 Ricevibilità, formulazione della graduatoria/elenco regionale

Dopo la scadenza del Bando, con apposito provvedimento da parte dell'AdG verrà nominata una Commissione Regionale che svolgerà una prima valutazione delle domande di sostegno pervenute.

In particolare, la commissione valuterà i seguenti aspetti:

- la modalità e tempi di presentazione della domanda di sostegno;
- la presenza della documentazione richiesta "essenziale" nella quale è descritta o identificata l'iniziativa progettuale;
- la scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di perizia asseverata (non giurata) da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione con i relativi punteggi ed eventuali priorità auto-attribuiti. Si specifica che il punteggio auto-attribuito non può essere corretto/modificato dal richiedente dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche l'omessa auto-attribuzione del punteggio non può essere oggetto di richiesta di rettifica dopo la presentazione della domanda di sostegno.

La domanda di sostegno e la documentazione richiesta devono essere firmate dal richiedente e dal Tecnico professionista ove pertinente.

Gli esiti della valutazione saranno comunicati da parte della Commissione al Servizio responsabile dell'attuazione della Misura/Sottomisura per la predisposizione della graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno ammissibili, inserite in ordine decrescente sulla base del punteggio auto-attribuito, e dell'elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno non ricevibili con l'indicazione della motivazione di non ricevibilità. La predetta graduatoria regionale provvisoria delle istanze ammissibili e l'elenco regionale provvisorio delle istanze non ricevibili saranno pubblicati con valore legale nel sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/>.

La predetta pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio procedimento di esclusione per le domande di sostegno non ricevibili. Tutti gli interessati **entro 15 giorni** dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale PSR Sicilia 2014-2020 della graduatoria e dell'elenco provvisorio potranno richiedere al Servizio responsabile dell'attuazione della Misura/Sottomisura, **solo via PEC**, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di non ricevibilità.

Le richieste di riesame verranno trasmesse alla Commissione Regionale per l'esame delle stesse i cui esiti saranno comunicati al Servizio responsabile dell'attuazione della Misura/Sottomisura per la predisposizione e pubblicazione della graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili con le indicazioni del punteggio/priorità attribuite, e dell'elenco regionale definitivo delle istanze non ricevibili con le motivazioni di non ricevibilità. L'inserimento nella predetta graduatoria definitiva delle domande ammissibili non comporta per i titolari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere all'eventuale concessione del sostegno dopo la verifica, da parte degli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio, delle condizioni o dei requisiti di ammissibilità e valutazione dei punteggi auto-dichiarati dal richiedente "istruttoria tecnico-amministrativa" e, comunque, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista dal Bando.

La predetta graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili e l'elenco regionale definitivo delle istanze non ricevibili saranno pubblicati con valore legale nel sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/> avverso ai quali è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, entro il termine perentorio di **giorni 30** dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

### 15.2 Istruttoria tecnico-amministrativa (ammissibilità e valutazione) e provvedimenti di concessione

Esclusivamente sulle domande di sostegno ammissibili e rientranti all'interno della dotazione finanziaria del Bando, sarà avviata la verifica delle condizioni o dei requisiti di ammissibilità e valutazione auto-dichiarati dal titolare ed asseverati dal Tecnico professionista.

In fase istruttoria, ove ritenuto necessario, possono essere effettuate visite in sito o sopralluoghi aziendali.

### 15.3 Provvedimenti di concessione dell'aiuto

Sulle domande di sostegno ammesse, collocatesi utilmente in graduatoria definitiva regionale e rientranti all'interno della dotazione finanziaria del Bando, si emetterà il provvedimento di concessione del sostegno che verrà notificato al beneficiario, riportante in sintesi almeno i seguenti elementi:

- gli investimenti ammessi e i relativi importi di spesa ammissibili al sostegno/finanziamento;
- i tempi di realizzazione delle interventi/opere ed eventuali proroghe;
- i riferimenti e modalità per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, s.a.l. e saldo);
- gli impegni e le prescrizioni (generali e specifiche);
- i riferimenti per la presentazione della domanda di variante;
- i riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni.

## **16. Domanda di pagamento**

Per la domanda di pagamento si rimanda a quanto stabilito nelle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i., e a quanto stabilito nell'atto di concessione dell'aiuto.

## **17. Controlli e sanzioni**

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel DM 17 gennaio 2019 n. 497 e s.m.i “Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.67 del 21/03/2016).

Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni in caso di inadempienze effettuate dai beneficiari sono adottate con apposito provvedimento dell'Autorità di gestione.

Con successivi atti e prima dell'emanazione dei decreti di concessione a valere sulla operazione 6.4.a del PSR Sicilia 2014-2020, l'Amministrazione con proprio provvedimento procederà alla classificazione delle inadempienze, riduzioni, esclusione o revoche dei contributi concessi in conformità alle normative vigenti.

## **18. Disposizioni finali**

La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è subordinata alla rimodulazione finanziaria che sarà approvata dalla Commissione Europea.

Per quanto non previsto nelle presenti Disposizioni attuative -parte specifica della sottomisura 6.4a del PSR Sicilia 2014-2020 si farà riferimento alle “Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale” - PSR Sicilia 2014-

2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

In particolare, le principali normative riguardanti il settore agrituristico a cui fare riferimento sono: L.R. n. 25/1994, L.R. n. 32/2000 art. 87, D.Lgs. n. 228/2001, L. n. 96/2006, L.R. 6 agosto 2009 n. 9 artt. 24 e 68.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito delle presenti Disposizioni, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni.

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
Dario Cartabellotta

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs. n. 239/1993